

Copia

COMUNE DI FELITTO

Provincia di Salerno

Piazza Mercato C.A.P. 84055

tel. 0828.945028 fax 0828.945638

cod. fiscale 82002890653 e p. I.V.A. 00627950652

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N.5 del 17.06.2011

Approvazione regolamento videosorveglianza.

L'anno duemilaundici, il giorno diciassette del mese di giugno, nell'Aula Consiliare seguito di invito diramato dal Sindaco in data 10.06.2011 prot. n. 2469 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione. La seduta è convocata per le ore 19,00.

Dei Consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue:

	Presenti	Assenti
Caronna Maurizio	X	
Sabetta Antonio	X	
Caroccia Francesco	X	
Di Stasi Donato	X	
Di Stasi Giovanni	X	
Gnazzo Marta	X	
Pagnotto Rosaldo	X	
Riviello Giuseppe	X	
Trotta Angelo		X
Gatto Maria Luisa	X	
Gorgitano Nicola		X
Casella Carmine	X	
Minella Mimi	X	

Partecipa il segretario comunale dott. Sergio Gargiulo.

Assume la presidenza il Sindaco Maurizio Caronna, che constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta.

Rientrano i consiglieri Di Stasi Gianni e Di Stasi Donato. Relaziona il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- **CHE** è intenzione dell'ente attivare un servizio di videosorveglianza delle aree urbane e periferiche del paese con il precipuo scopo della sicurezza cittadina e tutela del patrimonio comunale;

- **CHE** è necessario in ossequio ai dettami del Garante della privacy, oltre che della legge vigente, disciplinare con proprio regolamento le attività di ripresa e di trattamento dei dati;

CHE lo strumento regolamentare si rende necessario al fine di garantire la privacy dei cittadini e degli utenti, consentendo nel contempo all'ente di operare con la necessaria flessibilità nell'uso dei dati personali raccolti;

CONSIDERATO che è stato predisposto uno schema di regolamento sulla videosorveglianza composto da n. 14 articoli;

UDITA la lettura delle suddette norme e gli interventi dei consiglieri;


ACQUISITO il parere di regolarità tecnica sulla presente deliberazione reso ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

VISTA la legge 196/2003;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il regolamento sulla videosorveglianza del comune di Felitto composto da n. 14 articoli;
2. **DI STABILIRE** che lo stesso entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione;
3. **DI DEMANDARE** al responsabile della polizia municipale la predisposizione dei successivi atti per l'attivazione del servizio di videosorveglianza;
4. **DI TRASMETTERE** copia del regolamento sulla videosorveglianza del Comune di Felitto, al Garante per la Privacy.



COMUNE DI FELITTO
(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

SOMMARIO

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione;
- Art. 2 - Principi generali;
- Art. 3 - Ambito di applicazione;
- Art. 4 - Informativa;
- Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza;
- Art. 6 - Notificazione;
- Art. 7 - Responsabile ed incaricati del trattamento;
- Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati;
- Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati
- Art. 10 - Obblighi degli operatori;
- Art. 11 - Diritti dell'interessato;
- Art. 12 - Sicurezza dei dati;
- Art. 13 - Provvedimenti attuativi;
- Art. 14 - Norma di rinvio.



COMUNE DI FELITTO

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Felitto nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Quanto previsto dal presente regolamento si estende anche alle istituzioni comunali.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, stretta necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli art. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 96/2003 (d'ora in poi Codice).
3. Principio di stretta necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati di aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11 comma 1, lett. b del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Felitto.

Art. 4 - Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
3. In luoghi videosorvegliati diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Felitto dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Il trattamento dei dati personali può essere effettuato ai fini di:
 - monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali;
 - riprendere le immagini di specifici siti comunali;
 - presidiare gli accessi degli Edifici Comunali dall'esterno e dall'interno;
 - tutelare il patrimonio pubblico e il decoro urbano.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

Art. 6 - Notificazione

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli art. 37 e 38 del Codice.

Art. 7 - Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Il responsabile del trattamento e della conservazione dei dati, nonché incaricato, è il responsabile del servizio di polizia municipale pro-tempore, allo stesso è affidata la gestione dell'impianto di videosorveglianza.
2. Per tutto quanto attiene ai compiti e alla designazione del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si rinvia a quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati

1. Il trattamento dei dati personali oggetto della videosorveglianza deve avvenire tenendo conto dei seguenti vincoli:
 - a) i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) i dati devono essere raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c) i dati devono essere raccolti in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) i dati devono essere conservati per un periodo non superiore alle 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
 - e) l'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice, ed utilizzando soluzioni tecnologiche che riducano il più possibile la possibilità di accesso se non per i casi di cui sopra.

Art 9 - Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, e/o a visione notturna, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e sono collegate alla LAN comunale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamicopreventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno accolti presso apposito apparato dedicato ubicato presso i locali del CED comunale in Piazza Mercato. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su apposito supporto.
5. La raccolta dei dati, nel caso in cui Amministrazione lo valuti maggiormente efficiente, economico e sicuro, potrà alternativamente essere affidata ad un soggetto esterno appositamente incaricato; tale soggetto dovrà comunque attenersi a tutto quanto previsto dal presente regolamento.
6. La registrazione avverrà nell'intero arco delle 24 ore.
7. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, presso i locali del CED comunale in Piazza Mercato. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 - Diritti dell'interessato

1. Oltre a quanto già previsto dal Titolo II del Codice, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità di trattamento dei dati;

c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9 presso i locali del CED comunale, al piano terra.
2. Tali luoghi sono sistematicamente chiusi a chiave e viene tenuto regolare registro, anche manuale, degli accessi alle attrezzature di registrazione ove sono raccolti i dati.

Art. 13 - Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 14 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.





- SCARICA FORMATO [JPEG](#) - [EPS](#)

ALLEGATO n. 2

- Per le modalità di utilizzazione del modello, cfr. punti 3.1.3 e 4.6, lett. c).
- Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione".



- SCARICA FORMATO [JPEG](#) - [EPS](#)

[stampa](#)

[chiudi](#)

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F/to: Dr. Sergio Gargiulo

IL SINDACO

F/to: Maurizio Caronna

COPIA conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo



Il Segretario Comunale
Dr. Sergio Gargiulo

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Sergio Gargiulo, is written over the official stamp.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione viene espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica da:

Il Responsabile del Servizio

F/to: Com. Giuseppe Parisi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni a decorrere dal 24 GIU. 2011

Dalla residenza Municipale

Si certifica altresì che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ed è stata pubblicata per 15 giorni

Dalla residenza Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE